

Correzione

Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Modifica del 7 novembre 2012 (RU 2012 6103; RS 813.11)

Art. 83a cpv. 1

Invece di:

¹ Per quanto concerne l'utilizzazione di sostanze e preparati destinati all'autodifesa, si applicano per analogia gli articoli 77, 79 capoversi 2 e 3, 80 capoversi 2 e 5, 81 capoverso 1 lettera b, 82 capoversi 3 e 4 e 83.

Leggasi:

¹ Per quanto concerne l'utilizzazione di sostanze e preparati destinati all'autodifesa, si applicano per analogia gli articoli 77, 79 capoversi 2 e 3, 80 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1 lettera b, 82 capoversi 3 e 4 e 83.

15 gennaio 2013

Cancelleria federale

